



REGIONE VENETO
Direzione Regionale Mobilità

Bando pubblico per la concessione di finanziamenti agevolati per il settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, a valere sul fondo di rotazione di cui alla L.R. 5 febbraio 1996 n. 6 e successive leggi regionali di rifinanziamento.

Art. 1 – Tipologia del finanziamento agevolato

L'accesso alla misura di cui al presente bando ha carattere aperto. Le domande possono essere presentate in ogni momento e, se conformi alle prescrizioni del presente bando, saranno finanziate.

Nel caso di mancanza di disponibilità del fondo, i finanziamenti agevolati saranno effettuati, nel rispetto della priorità cronologica di presentazione delle domande, quando si renderanno disponibili idonee risorse.

L'agevolazione al fondo è da considerarsi aiuto di Stato da concedersi in conformità al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 2 - Modalità di finanziamento

L'intervento consiste nella ammissione ad un finanziamento agevolato (in seguito definito finanziamento) sull'importo totale della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile, tenuto conto del massimale stabilito nell'art. 5.

Il finanziamento viene erogato dall'Istituto di Credito scelto dall'impresa interessata tra quelli convenzionati con la finanziaria Veneto Sviluppo S.p.A..

Art. 3 - Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le pmi così come individuate nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008:

- a) concessionarie di impianti e piste adibiti a pubblico servizio iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della L.R.V. 21/2008;
- b) i consorzi, le società consortili fra le imprese di cui alla lettera a);

Art. 4 - Investimenti ammissibili

Gli investimenti ammissibili a finanziamento sono:

- 1. costruzione, sostituzione totale o parziale, potenziamento, revisione e adeguamento di impianti a fune e cremagliere;

2. realizzazione, ampliamento e adeguamento di piste da sci di discesa e fondo e acquisto di veicoli battipista;
3. realizzazione di impianti di innevamento programmato, comprese le opere necessarie per l'accumulo dell'acqua.
4. costruzione delle strutture accessorie strettamente connesse e funzionali agli impianti e agli interventi di cui ai punti precedenti, (quali stazioni, magazzini di ricovero attrezzature, vani tecnici, officine, ecc.);

Le spese per studi, progettazioni e consulenze, limitatamente per quelle affidate all'esterno dell'Azienda e connessi con il programma di investimento e non relativi a servizi continuativi e periodici né connessi alle normali spese di gestione, sono ammesse nel limite massimo del 15% del totale degli investimenti ammissibili.

L'importo della spesa ammissibile al finanziamento è determinato in base al preventivo di spesa, da presentarsi contestualmente alla richiesta di finanziamento, il quale dovrà essere sottoscritto dal richiedente e da un tecnico abilitato.

Gli investimenti sono da considerarsi al netto delle imposte.

Art. 5 - Tasso, importi massimi di finanziamento, durata

Il finanziamento è realizzato con il sistema del fondo di rotazione a doppia provvista :

- il 50% del finanziamento sarà effettuato con provvista degli Istituti di Credito convenzionati con la Veneto Sviluppo S.p.A. ad un tasso di interesse massimo pari all'EURIBOR a sei mesi, media del mese precedente più due punti annui di *spread*, vigente al momento della stipula dell'erogazione del finanziamento, o tasso inferiore liberamente negoziato. In caso di rimborso a tasso fisso andrà determinato applicando un tasso nominale annuo non superiore al parametro IRS di durata pari a quella del Piano di Rimborso stesso e in vigore al momento della stipula, maggiorato da uno *spread* non superiore a 2 punti annui.

- il rimanente 50% del finanziamento sarà effettuato con provvista pubblica del fondo regionale a mezzo della Veneto Sviluppo S.p.A. a tasso zero.

L'importo massimo di finanziamento ammesso per qualsiasi investimento di cui al precedente articolo 4 è di euro 3.500.000,00.

Per la migliore produttività del Fondo, in caso di complementarietà con altre agevolazioni a fondo perduto, le percentuali di provvista sopra indicate saranno fissate rispettivamente nella misura del 60% per la provvista degli Istituti di Credito e del 40% per la provvista pubblica del fondo regionale.

Parimenti l'importo massimo di finanziamento ammesso nel caso di complementarietà con altre agevolazioni a fondo perduto sarà fissato dallo specifico provvedimento della Giunta Regionale con il quale si stabiliranno i criteri di riparto ed assegnazione delle risorse finanziarie disponibili.

La durata massima del finanziamento per la provvista pubblica del fondo regionale è fissata a:

- a. 12 anni per la costruzione, sostituzione totale o parziale, potenziamento, revisione e adeguamento di impianti a fune e cremagliere;
- b. 8 anni per la realizzazione, ampliamento e adeguamento di piste da sci di discesa e fondo, la realizzazione di sistemi di innevamento programmato, comprese le opere necessarie per l'accumulo dell'acqua e tutti gli altri investimenti di cui all'articolo 4 non espressamente indicati alla lettera a. e c. del presente elenco;

c. 5 anni per l'acquisto di veicoli batti-pista.

Per la provvista relativa all'Istituto di Credito la durata massima del finanziamento può essere aumentata sino ad ulteriori 5 anni rispetto ai termini di cui sopra.

Nell'ambito di tale durata, può essere concesso un eventuale periodo di pre-ammortamento non superiore a 2 anni.

Art. 6 – Procedure per accedere al finanziamento

Le imprese interessate devono far pervenire alla Giunta Regionale - Direzione Mobilità, domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con firma autenticata nei modi di legge.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti :

- 1 - Relazione tecnica redatta da un tecnico qualificato, contenente :
 - a - motivazione dell'investimento richiesto (nuovo impianto, rinnovo per fine di vita tecnica, ecc.);
 - b - dati relativi alla situazione della proprietà e della gestione degli impianti oggetto degli investimenti;
 - c - descrizione sintetica dell'intervento per cui si chiede il finanziamento;
 - d - costi preventivati (i costi si intendono al netto dell'I.V.A.).
- 2 - Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente sulla cantierabilità del progetto. La cantierabilità costituisce elemento sostanziale per l'ammissione al finanziamento;
- 3 - Visura della C.C.I.A.A. attestante la ragione sociale dell'impresa . Nei casi previsti dalla legge la visura dovrà essere corredata dal nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.;
- 4 - Delibera dell'Istituto di credito prescelto per il finanziamento. Al momento della presentazione della domanda, e sino all'invio della delibera, è consentita la presentazione di una lettera di disponibilità rilasciata dall'Istituto di credito. Solo, il successivo inoltro della delibera perfeziona la domanda e consente di concludere l'istruttoria della stessa.
- 5 - Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente delle eventuali altre forme di aiuto concesse per l'intervento per il quale viene chiesto il finanziamento, nonché se l'impresa istante rientra nei parametri dimensionali di piccola, media o grande impresa.
- 6 - Presentazione del modello predisposto dalla Veneto Sviluppo S.p.A. concernente l'utilizzo dei dati aziendali a norma del D.Lgs. 196/2003- Privacy;

Nel caso di investimenti mobiliari non è richiesta la dichiarazione di cui al numero 2 del precedente comma.

Di norma, il fondo finanzia interventi non ancora realizzati. Tuttavia, nel caso di opere già iniziate da non più di un anno, il finanziamento è concesso ugualmente qualora la parte realizzata, al momento della presentazione della domanda, sia di importo inferiore al 30% del costo complessivo dell'intero intervento. La data di inizio lavori e la quota di realizzazione dovranno essere certificate dal Direttore dei Lavori. Per i beni mobili il finanziamento è concesso qualora non sia stato effettuato l'ordine d'acquisto al momento della presentazione della domanda.

Art. 7 – Istruttoria ed ammissione al finanziamento

La Direzione regionale Mobilità svolge l'istruttoria della domanda per la verifica:

- a - della compatibilità della domanda ai limiti e prescrizioni del presente bando;
- b - della disponibilità di risorse finanziarie del fondo.

In caso di esito positivo, la predetta Direzione rilascia il nulla osta di ammissibilità dell'intervento ai benefici di legge e determina la spesa ammessa a finanziamento che vengono comunicati alla Veneto Sviluppo S.p.A., all'impresa interessata e all'Istituto di credito prescelto dalla stessa.

Alla Veneto Sviluppo S.p.A., congiuntamente al Nulla Osta di ammissione dell'intervento, la Direzione regionale Mobilità trasmette i seguenti atti:

- visura camerale aggiornata
- delibera dell'istituto di credito
- Modulo ex D.Lgs 196/2003 - Privacy

Art. 8 - Realizzazione degli interventi

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno, pena la decadenza dal beneficio, essere iniziati entro dodici mesi dalla data di comunicazione del citato nulla osta di ammissibilità al finanziamento e ultimati entro 2 anni dalla data di inizio.

Il beneficiario dovrà comunicare alla Giunta Regionale – Direzione Mobilità – la data di inizio dei lavori.

Eventuali proroghe potranno essere concesse solo per cause di forza maggiore. Le istanze dovranno essere presentate alla Giunta Regionale – Direzione Mobilità prima dei termini fissati. Il parere sull'istanza andrà inviato alla Veneto Sviluppo. La proroga non potrà essere superiore a sei mesi.

Art. 9 Erogazione del finanziamento

La formale richiesta di erogazione del finanziamento dovrà essere presentata entro un anno dall'ultimazione dei lavori o dell'avvenuta fornitura, corredata della documentazione di seguito prevista:

- autorizzazione all'apertura dell'impianto o dichiarazione del legale rappresentante della società, formulata ai sensi delle leggi vigenti, che l'intervento non necessita di nuova autorizzazione;
- certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione delle opere o delle forniture, quest'ultimo emesso dal legale rappresentante, comprensivo delle date di inizio e fine lavori o dell'esecuzione della fornitura;
- copia delle fatture di spesa regolarmente quietanziate;
- relazione indicante gli interventi realizzati comprensiva di un elaborato cartografico che riporti la localizzazione degli interventi.

Verificata la regolarità degli atti, la Giunta Regionale – Direzione Mobilità comunica alla Veneto Sviluppo S.p.A. e all'interessato il proprio nulla osta all'erogazione del finanziamento .

Di norma, il finanziamento verrà erogato dall'Istituto di credito prescelto, in unica soluzione sulla base del nulla osta della Giunta Regionale – Direzione Mobilità di cui al comma precedente.

Tuttavia il finanziamento potrà essere erogato anche durante l'esecuzione dei lavori, ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% delle opere previste, certificate dal direttore dei lavori. In tal caso il finanziamento viene erogato in modo proporzionale alla percentuale di esecuzione, previo nulla osta della

Giunta Regionale – Direzione Mobilità, fino all'80% del contributo concesso. Il saldo verrà erogato alla presentazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione delle opere o delle forniture.

Art. 10 - Vigilanza

La funzione di vigilanza sulla regolare realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, ivi compreso il controllo delle spese effettuate a consuntivo, è esercitata dalla Direzione Mobilità.

Art. 11 - Revoche e riduzioni

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 31.03.1998, n. 123 e dall'articolo 11 della L.R. n. 5/2000, il mancato rispetto dei termini assegnati per la realizzazione dell'iniziativa e l'indisponibilità di concessione del finanziamento da parte di un istituto mutuante convenzionato, comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento.

Il finanziamento potrà essere ridotto in relazione ad eventuali economie di spesa rispetto al programma di investimento approvato.

Qualsiasi modifica del progetto iniziale, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione del Veneto, pena la revoca del beneficio concesso. Dopo il rilascio del nulla osta di ammissione non sono consentite modifiche sostanziali al progetto iniziale.